

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO.....	3
Art. 2 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE	3
2.a) Risk Management	3
2.b) Assistenza	3
2.c) Consulenza e formazione.....	4
Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO	5
Art. 4 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	6
Art. 5 - CORRISPETTIVO	6
Art. 6 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6
Art. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	7
ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	7
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI	8
ART. 11 - RESPONSABILE O REFERENTE BROKER.....	8
ART. 12- PENALI	8
ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA	9
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 16 – RESPONSABILITA' DEL BROKER	10
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Art. 18 - RECESSO	11
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
Art. 21 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	13
Art. 22 – DURVI	14
Art. 23 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	14
Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 25 – RINVIO	14
Art. 26 - FORO COMPETENTE	14

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e alla gestione del rischio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento (A.P.S.S.). La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.Lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento dell'IVASS n. 5 del 16.10.2006 e ss.mm.ii..

La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.

Il servizio di Brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Art. 2 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le prestazioni inerenti l'incarico individuate nelle seguenti macro categorie:

2.a) Risk Management

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi, attinenti al complesso delle attività facenti capo all'A.P.S.S.;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti mediante acquisizione in piena autonomia dal precedente Broker e dalle Compagnie Assicuratrici della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti al periodo precedente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi;
- elaborazione, anche sulla base degli elementi ricavabili dalla statistica dei sinistri, di una proposta di programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative, che tenga conto dell'evoluzione della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché delle disposizioni dei CCNL e CCPL applicati, con finalità di mantenere precisi obiettivi di efficienza ed economicità;
- gestione del programma predetto proponendo l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e a fronte di nuove esigenze dell'APSS;
- elaborazione e presentazione di *reports* almeno annuali sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni ed eventuali proposte, anche con riferimento alle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali concernenti la materia assicurativa correlata da valutazione ed eventuali proposte;
- indagini di mercato su richiesta di A.P.S.S.;

2.b) Assistenza

- collaborazione nella predisposizione dei capitolati speciali di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'A.P.S.S.;
- assistenza tecnica e consulenza in tutte le fasi di espletamento delle procedure di gara, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto

richiesto nei capitolati di gara, in particolare a supporto del RUP nella valutazione di offerte anomale ai sensi della vigente normativa sugli appalti, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'A.P.S.S.; STAFF MINIMO RICHIESTO: almeno n. 2 risorse interamente dedicate alle fasi di preparazione, espletamento ed aggiudicazione delle procedure di gara dei servizi assicurativi (tempo medio stimato 6 mesi), con esperienza minima di 4 anni nell'ambito della Pubblica Amministrazione – settore sanità;

- attività di consulenza nella fase di progettazione di una gara ad evidenza pubblica (di lavori, servizi o forniture) circa i requisiti delle polizze di assicurazione richieste all'aggiudicatario, nonché in fase di definizione contrattuale circa il riscontro della correttezza delle polizze sottoscritte in relazione agli obblighi richiesti dai capitolati di gara con rilascio di parere scritto entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'Ufficio Assicurazioni di A.P.S.S.;
- monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare;
- reperimento delle coperture assicurative per le sperimentazioni cliniche nell'ambito dei protocolli presentati in Comitato Etico;
- assistenza nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento valori assicurati e normativa, segnalazione preventiva delle scadenze in tempo utile per consentire ai necessari adempimenti, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione, etc.) nonché pagamento dei premi per conto dell'A.P.S.S., oltre ad ogni altro connesso adempimento amministrativo o contabile; STAFF MINIMO RICHIESTO: almeno n. 1 risorsa (reperibile sia telefonicamente che via mail, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9-17 e disponibile anche a recarsi presso la sede di A.P.S.S. qualora richiesto) con esperienza minima di anni 3 nell'ambito della Pubblica Amministrazione – settore sanità; nel caso di assenza della risorsa dedicata dovrà essere garantita una risorsa sostitutiva di pari esperienza e qualificazione;
- predisposizione a carico del broker a procedere a propria cura e spese alla stima del patrimonio mobiliare e immobiliare di A.P.S.S., ivi compresi gli aggiornamenti annuali di stima.
- assistenza continuativa nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti dell'A.P.S.S. che dei terzi danneggiati;
- assistenza e consulenza, ove richiesta, nei sinistri in cui A.P.S.S. riveste il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi);
- partecipazione (anche con modalità a distanza ove richiesta) alle sedute del Comitato Valutazione Sinistri istituito presso A.P.S.S..

2.c) Consulenza e formazione

- assistenza e consulenza, su richiesta di A.P.S.S., in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche, ove richiesto, con la resa di pareri da rilasciare in forma scritta entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'Ufficio Assicurazioni di A.P.S.S.;
- individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con APSS convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze

da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'Ufficio Assicurazioni;

- partecipazione a riunioni ed incontri su richiesta di A.P.S.S.;
- attività di formazione/aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri al fine di diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi, le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno, da realizzarsi attraverso almeno un incontro formativo annuale presso la sede di APSS e tramite la predisposizione di circolari in tema assicurativo, trasmissione tempestiva di novità legislative e pronunce giurisprudenziali che intervengono nel corso di validità del contratto con la relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto di polizze;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti dell'Azienda compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio su richiesta di A.P.S.S.;

Si richiede l'uso della lingua italiana in tutte le comunicazioni verbali e scritte tra il Broker e A.P.S.S..

Oltre a quanto sopra dettagliato, si richiede l'espletamento di ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente ai profili di natura assicurativa che si rendessero necessaria nel corso della durata del contratto.

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni quattro.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

A.P.S.S. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni. L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola al broker mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva all'Azienda ed avviene previa valutazione sul permanere della convenienza e previa istruttoria e verifica del positivo operato del contraente nel periodo di esecuzione del contratto già effettuato agli stessi - o più favorevoli patti e condizioni di cui al contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 mesi, su richiesta di A.P.S.S. da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l'esercizio dell'opzione di ripetizione. In tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Azienda compresa la gestione dei sinistri.

L'incarico cesserà comunque, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione di cui al D.lgs. 209/05.

Art. 4 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:

RAMO	Scadenza	Premio annuo lordo (Importi ultimo premio)
All risk	31.12.2022	€ 264.485,73
RCT/O	31.12.2022	€ 5.900.000,00
Infortuni	31.12.2020	€ 163.136,98
Kasko incendio e furto	31.12.2022	€ 265.000,00
RCA	31.12.2022	€ 142.951,45
RC Patrimoniale	31.03.2024	€ 29.462,25
Totale		€ 6.765.036,41

Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo, il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte di A.P.S.S. e al netto degli oneri fiscali, in € 2.089.750,11.- per tutta la durata del contratto. Il valore presunto dell'appalto è stato stimato applicando le percentuali indicate a base d'asta all'importo dei premi annui imponibili (regolazioni escluse) dei contratti assicurativi in corso di vigenza, per il totale della durata del contratto e alla durata della proroga tecnica. Si specifica che per la polizza Infortuni è stato tenuto conto del premio annuale versato per l'anno 2020 poiché il vigente contratto è stato prorogato al 30.6.2021

Art. 5 - CORRISPETTIVO

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara, fissa e invariabile per l'intera durata del contratto. Tale percentuale, che A.P.S.S. indicherà in sede di gara in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare, si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi assicurativi.

Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle diverse polizze.

Nulla sarà dovuto dall'A.P.S.S. al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo, qualora l'A.P.S.S. ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti o relativi a gare, avviate da A.P.S.S., che non abbiano buon esito.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'A.P.S.S. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'A.P.S.S. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Imprese di assicurazione.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'A.P.S.S., né è in grado di impegnare l'A.P.S.S. se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Art. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'A.P.S.S. provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'A.P.S.S. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Imprese di assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all' Impresa di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. In ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'A.P.S.S. e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per A.P.S.S..

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Broker si impegna a :

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di APSS;
- garantire la trasparenza e la piena indipendenza nei rapporti con le Imprese di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo assicurando adeguata assistenza da parte del proprio personale dietro semplice richiesta degli uffici;
- rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi aziendali competenti;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- assicurare un completo, tempestivo e puntuale passaggio di consegne con riferimento alla gestione delle polizze in essere al soggetto che risulterà aggiudicatario della gara di brokeraggio assicurativo espletata al termine di validità del presente contratto;
- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'A.P.S.S. si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'A.P.S.S., con le Imprese di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che l' Impresa di assicurazione aggiudicataria corrisponderà al Broker;

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a carico tutti i relativi oneri.

Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il broker anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutti il periodo di validità del presente contratto.

Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 11 - RESPONSABILE O REFERENTE BROKER

In sede di presentazione dell'offerta tecnica dovrà essere indicato un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio (ESPERIENZA MINIMA RICHIESTA: 5 ANNI), iscritto all'albo del Broker ex D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto funzionamento del servizio.

ART. 12- PENALI

A.P.S.S. ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Broker siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali ed il rispetto del servizio alle prestazioni descritte nel capitolato e nell'offerta tecnica. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, A.P.S.S. provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al Broker 10 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di A.P.S.S., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia giunta fuori termine, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento, come sotto riportato:

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- € 500,00 per ogni eventuali inadempienza rispetto a quando dichiarato in sede di Offerta tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto di A.P.S.S. al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude ad A.P.S.S. la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16 - Risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio con riferimento alle attività di:

- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti nonché gestione del programma assicurativo e suo aggiornamento ;
- collaborazione della predisposizione dei capitolati speciali di gara e attività di assistenza tecnica e consulenza in tutte le fasi di espletamento delle procedure di gara;
- attività di rilascio pareri così come esplicitati nel capitolato punto 2.b) e 2c).

Il Broker che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall' art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi del succitato art. 26 c. 3, della legge provinciale n. 2/2016, il Broker aggiudicatario deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto l'elenco recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Nella fase di esecuzione del contratto il Broker deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente a cadenza annuale, copia delle polizze di assicurazione previste dall'art.110

del D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii. che coprano il rischio di responsabilità professionale per l'intera durata contrattuale comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00.- per sinistro. A.P.S.S. ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o compensi risarcitori nei confronti di A.P.S.S..

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali il Broker dovrà costituire deposito cauzionale che andrà sottoscritto secondo le modalità, gli importi e i termini previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto negli art. 5 e 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.lgs. n. 209/2005 nonché ai provvedimenti IVASS in materia. Conseguentemente il Broker è responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'A.P.S.S. competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso. L'A.P.S.S. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per cause imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.P.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Broker degli obblighi derivanti dal contratto stesso, dal presente capitolato o da disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno. A tal fine costituiscono clausole di risoluzione espressa del contratto le seguenti fattispecie:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione

appaltante comprovato da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dai casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/20016;

- d) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- e) grave o reiterato mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi nonché violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) venir meno all'iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 D. lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- h) fermo restando quanto stabilito dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, violazione di norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186bis R.D. 267/1942);
- i) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- j) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

I casi elencati saranno contestati per iscritto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'A.P.S.S. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

L'A.P.S.S. si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 14.

Con la risoluzione del contratto A.P.S.S. si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Broker inadempiente, su cui graveranno tra l'altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 18 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali di cui è titolare APSS. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

1. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
3. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 21 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 – DURVI

L'Attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa la predisposizione del DURVI, conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, c. 3 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il Broker è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 23 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Broker ha l'obbligo di comunicare all'A.P.S.S. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto, nonché di trasmettere la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto nel rispetto di cui all'art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 e ss.m.m.ii.ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, qualora non fosse possibile risolverle in via amministrativa, Foro competente sarà quello di

Allegato: atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati